

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25251 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 12/09/2026

TRIBUTI: istanza
di rimborso –
rinuncia appello
da parte dell'ente
impositore –
accettazione –
omessa
pronuncia.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10331/2025 R.G. proposto da:

ROCCAFORTE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Vanni di San Vincenzo del foro di Palermo, giusta procura speciale in atti

– *ricorrente* –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale p.t.

– *resistente* –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Sicilia n. 2121/2025 del 17/3/2025, non notificata;

udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Clara Sali all'adunanza
camerale dell'1.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1. Giuseppe Roccaforte, già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani, in
quiescenza dall'1/9/2015, proponeva ricorso dinanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Agrigento avverso il silenzio rifiuto opposto
dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, sull'istanza
del 12-16/7/2019, diretta ad ottenere il rimborso dei maggiori importi
trattenuti a titolo di pagamento IRPEF sull'indennità di buonuscita, pari ad
€ 5.935,30, oltre interessi.

2. La Corte di giustizia di primo grado di Agrigento, con sentenza n.
255/2022 del 24/2/2022, in accoglimento del ricorso proposto, dichiarava

il diritto del ricorrente a percepire il rimborso di € 5.935,30, oltre interessi e condannava l'Agenzia soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, oltre I.V.A. e contributi, se dovuti.

3. La Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia accoglieva invece l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rigettando le pretese avanzate nel primo grado del giudizio e disponendo la compensazione delle spese processuali.

4. Avverso la predetta sentenza Roccaforte Giuseppe propone ricorso per cassazione basato su di un unico motivo.

5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale discussione in pubblica udienza.

6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale dell'1.7.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «*violazione e falsa applicazione art. 44 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.*». Assume, al riguardo, che la decisione impugnata è censurabile, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado deciso nel merito l'impugnazione nonostante la rinuncia all'appello formalizzata dall'appellante. Ed invero, l'Amministrazione finanziaria dichiarava di rinunciare all'appello proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento n. 255/2022, con atto notificato a mezzo PEC il 27/2/2025 e depositato nel fascicolo telematico in pari data e l'odierno ricorrente, con memoria depositata il 5/3/2025, dichiarava di accettare la rinuncia e si associava alla richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento, chiedendo la condanna alla refusione delle spese di lite. Nonostante la tempestività della rinuncia, notificata e depositata agli atti del giudizio prima della trattazione della controversia, fissata per il 10/3/2025, il giudice di appello, oltrepassando le richieste delle parti e noncurante delle

stesse, riformava la decisione impugnata, rigettando la pretesa avanzata nel primo grado del giudizio e disponendo la compensazione delle spese processuali. Pertanto, la decisione impugnata risulterebbe emessa in violazione dell'art. 44 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., in quanto la rinuncia agli atti o all'azione determina l'estinzione del giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. L'amministrazione finanziaria appellante comunicava all'appellato e depositava in giudizio dichiarazione di rinuncia all'appello ex artt. 60 e 44 del decreto legislativo n. 546/92, chiedendo di voler dichiarare l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali, ex art. comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. 546, dato il mutato orientamento giurisprudenziale in materia.

1.3. Risulta inoltre che l'appellato, odierno ricorrente, dichiarava di accettare la rinuncia, instando però per la condanna al pagamento delle spese processuali.

1.4. La CGT-2, per come si evince chiaramente dalla motivazione, non ha fatto alcun cenno alla rinuncia della parte appellante ed all'accettazione della parte appellata ed ha deciso il merito della causa, senza prendere in esame le richieste delle parti, ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1.7.2026.

La Presidente
(Andreina Giudicepietro)